

ALLEGATO A

“Determinazioni per l’applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno – Campagna 2021/2022”

Ai fini dell’applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, si adottano le determinazioni di seguito riportate.

1. Finalità

1.1 In applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, con il presente atto vengono stabilite le determinazioni per l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di seguito ‘misura’), e individuati i criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno e la loro ponderazione. La misura è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. Ambito di applicazione della misura

2.1 La misura si applica sull’intero territorio della Regione Toscana.

3. Beneficiari

3.1 Possono beneficiare dell'aiuto le persone fisiche o giuridiche titolari di una Unità Tecnico Economica (UTE) che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino nonché coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto valide. Può essere presentata una sola domanda di sostegno per ciascuna UTE. E’ possibile, nel caso di un richiedente titolare di più UTE, presentare domanda di contributo riferita ad una determinata UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata collocata in altra UTE della stessa azienda. Tale casistica è equiparata ad intervento effettuato con autorizzazione all'impianto iscritta nel Registro delle autorizzazioni.

3.2 Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto, non risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto.

3.3 Non sono ammissibili le operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti realizzate con autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento, con autorizzazioni provenienti dalla conversione dei diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva regionale dei diritti, e con autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Regolamento (UE) 1308/2013.

4. Varietà di vite, forme di allevamento e densità di impianto

4.1 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

4.2 Non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento.

4.3 I vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di sovrainnesto). Gli interventi di reimpianto sono ammissibili se il vigneto viene realizzato con densità pari o superiore a 3.300 ceppi/ettaro.

4.4 Gli interventi di sovrainnesto sono ammissibili se riferiti a superfici vitate geograficamente individuabili, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi effettivamente esistenti sulla superficie individuata geograficamente.

4.5 Le operazioni di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, sono ammissibili se riferite a superfici vitate geograficamente individuabili e finalizzate a garantire una gestione più razionale dell'intera superficie vitata individuata geograficamente.

5. Superficie ammissibile a contributo.

5.1 La superficie minima oggetto della misura ammessa a beneficiare dell'aiuto è fissata per ciascuna domanda in 0,5 ettari per UTE. Per le UTE che, al momento della presentazione della domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro, la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

5.2 Per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario), Elba, nonché nel territorio delle isole toscane, la superficie minima di intervento è pari a 0,25 ettari per UTE.

5.3 La superficie massima ammissibile a contributo per ciascuna Unità Tecnico Economica (UTE) non può superare i 30 ettari (con riferimento al totale delle azioni).

5.4 La superficie oggetto dell'intervento viene calcolata con riferimento a tutte le azioni presenti nella domanda di sostegno.

6. Attività e azioni ammissibili

6.1 Le attività e le azioni ammissibili sono le seguenti:

a) Attività di reimpianto per riconversione varietale e per ristrutturazione, compresa la ricollocazione:

Azioni relative alla realizzazione dell'impianto viticolo riferite alla estirpazione:

1. estirpazione dell'impianto viticolo
2. rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
3. raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

Azioni relative alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

4. analisi del suolo
5. rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
6. lavorazione profonda (rippatura, scasso)
7. aratura, erpicatura, fresatura
8. trattamenti antiparassitari e diserbo
9. concimazione organica e minerale

Azioni relative alla realizzazione dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

10. squadra dell'impianto
11. realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
12. messa in opera delle strutture di supporto (sostegni)
13. acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario).

Azioni relative collegate all'istallazione del sistema irriguo di soccorso:

14. installazione dell'impianto di irrigazione del vigneto

b) Attività di riconversione varietale per sovrainnesto:

Azioni relative al sovrainnesto

15. taglio
16. innesto / reinnesto
17. acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'innesto, legacci per pianta e tutto quanto necessario

c) Attività di miglioramento delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

Azioni relative alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:

18. modifica del profilo del terreno
19. livellamento del suolo
20. trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine

Azioni relative a terrazze, ciglioni e muri a retta:

21. messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto

Azioni relative alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:

22. modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)
23. cambio della forma di allevamento

Azioni relative all'installazione del sistema irriguo di soccorso:

24. installazione dell'impianto di irrigazione del vigneto

6.2. Attività non ammissibili

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1149/2016 i seguenti costi non sono ammissibili:

- a) normale gestione del vigneto
- b) protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine
- c) costruzione di frangivento e muri di protezione
- d) strade carrozzabili ed elevatori
- e) acquisto di veicoli agricoli.

6.3 Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce attività riconducibile alla misura e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale né la normale attività di gestione delle superfici vitate. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Non sono finanziabili gli interventi realizzati su "superfici vitate abbandonate", così come definite alla lettera d), paragrafo 1, articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

6.4 Non sono ammessi a finanziamento gli interventi che prevedono l'utilizzo di paloneria di sostegno in cemento nonché le azioni non ammissibili riportate nell'allegato II al Decreto ministeriale 1411 del 3 marzo 2017.

6.5 Sono ammesse le spese tecniche e/o di progettazione nei limiti di seguito indicati:

- 7% sul totale della spesa ammessa (al netto delle spese tecniche e/o progettazione) per progetti pari o inferiori a euro 100.000,00 di spesa ammessa;
- superati i 100.000,00 euro di spesa ammessa, la percentuale da applicarsi alla parte eccedente i 100.000,00 euro è pari al 5% sul totale delle voci di spesa ammessa (al netto delle spese tecniche e/o progettazione).

6.6 Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse purché giustificate da adeguata documentazione di spesa.

7. Periodo di realizzazione delle attività

7.1 Le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate entro un termine tale da garantire la presentazione della domanda di saldo, l'esecuzione dei controlli da parte di ARTEA e il pagamento del saldo entro il 15 ottobre 2023;

7.2 La domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del 20% del contributo ammesso e per lo svincolo della garanzia fideiussoria deve essere presentata a conclusione dei lavori, entro il termine stabilito da ARTEA nelle proprie istruzioni operative per l'annualità 2021/2022; tale termine deve essere compatibile con il termine finale per l'esecuzione dei pagamenti del 15 ottobre 2023.

7.3 ARTEA procede alla liquidazione del saldo del contributo previa verifica dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna azione, sulla base del prezzario regionale.

8. Modalità di concessione del contributo

8.1 La concessione del contributo avviene esclusivamente con il pagamento anticipato del sostegno pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (restante 20%).

9. Limite massimo di contributo ammesso

9.1 Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti (incluse le spese tecniche e/o progettazione), fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 16.000 euro ad ettaro, ridotti a 14.000 euro ad ettaro qualora le richieste presentate superino del 20% le risorse destinate alla misura.

9.2 La compensazione per le perdite di reddito è pari a 3.000 euro ad ettaro, calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del Mipaaf dell'8 marzo 2010 n. 2862. Non è riconosciuta alcuna compensazione per le perdite di reddito qualora l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o provenienti da altre UTE della stessa azienda oppure impiegando un'autorizzazione al reimpianto anticipato.

9.3 Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, l'importo di cui al precedente punto 9.1 è elevato fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 22.000 euro ad ettaro per gli interventi realizzati nelle piccole isole. In linea con quanto disposto nell'allegato II, lettera D), punto 6) del Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, si definiscono "piccole" le isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici (isole dell'arcipelago toscano). I soggetti che beneficiano di tale aiuto, qualora insorga la necessità di modificare elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, si impegnano ad eseguire tali modifiche nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

9.4 Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di saldo.

9.5 Ai sensi del paragrafo 1, articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, la superficie vitata oggetto del sostegno è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Alla misurazione della superficie vitata si applica il valore di tolleranza "cuscinetto" fissato in conformità all'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

9.6 In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del Regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

9.7 Sono ammissibili al sostegno come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro. In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del Regolamento delegato 2016/1149, il totale del sostegno

erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

10. Criteri di priorità e modalità di liquidazione del contributo

10.1 ARTEA attribuisce alle domande un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati:

A) criteri riferiti a particolari situazioni aziendali:	
A.1) Intervento realizzato nelle piccole isole di cui al precedente punto 9.3:	Punti 15
A.2) Interventi realizzati nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario), Elba:	Punti 4
A.3) UTE con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%:	Punti 2

I punteggi A1, A2 e A3 sono cumulabili.

B) Criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente:	
B.1) richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2017, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2017, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)". Il punteggio non è attribuibile al richiedente che al momento della presentazione della domanda sia iscritto provvisoriamente:	Punti 5
B.2) richiedente con età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età):	Punti 2

Nel caso di società, per l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera B2) si fa riferimento al legale rappresentante, ad eccezione della società semplice per la quale si fa riferimento al soggetto firmatario della domanda.

I punteggi B1 e B2 sono cumulabili.

10.2 I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

10.3 A parità di punteggio di priorità, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di chiusura del bando. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante; per la società semplice si fa riferimento all'età del soggetto firmatario della domanda.

10.4 ARTEA dispone le domande di aiuto ammissibili in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito.

10.5 ARTEA utilizza i fondi disponibili prioritariamente per le domande di saldo, disposte secondo l'ordine di presentazione della domanda, qualora le risorse assegnate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute.

10.6 Il finanziamento viene concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il beneficiario posizionato all'ultimo posto nella graduatoria viene liquidato sulla base della quota finanziaria disponibile. Compatibilmente con le tempistiche e le proprie capacità istruttorie, ARTEA procede inoltre al finanziamento di eventuali ulteriori beneficiari ammissibili in presenza di successive economie e riassegnazioni di fondi a livello regionale e nazionale.

10.7 La presentazione della domanda di saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto nello schedario viticolo conformemente alla normativa sul potenziale viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta.

11. Vincoli

11.1 Alle superfici vitate oggetto di sostegno, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”. Pertanto tali superfici devono mantenere la loro destinazione per almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, pena la restituzione del sostegno percepito.

11.2 Secondo quanto disposto al Capo I, articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 17 gennaio 2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), i beneficiari della misura sono tenuti a rispettare nella loro azienda gli obblighi derivanti dalla condizionalità nei tre anni che decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento di cui al Regolamento (UE) n.1308/2013.

11.3 I vincoli di cui al precedente punto 11.1 sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante, in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.